



**REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DISCIPLINA E FUNZIONAMENTO**
(Aggiornato al D.lgs. n° 209/2024)

Il presente Regolamento è composto da n. 18 Articoli e n. 1 Allegato trascritto in n. 11 pagine

Sommario

ART. 1 -	OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	1
ART. 2 -	AMBITO DI COMPETENZA E FUNZIONI DELLA C.U.C.....	1
ART. 3 -	REGOLE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA C.U.C.	2
ART. 4 -	RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO. (R.U.P.)	2
ART. 5 -	COMMISSARI DI GARA ESTERNI ALLA CUC	4
ART. 6 -	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE.....	5
ART. 7 -	ALBO DEI FORNITORI TELEMATICO.	5
ART. 8 -	FUNZIONI ED ONERI DI COMPETENZA DEI COMUNI ADERENTI.....	6
ART. 9 -	ONERI FINANZIARI PER L’ADESIONE ALLA C.U.C.	6
ART. 10 -	ONERI FINANZIARI PER LE SINGOLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO.	7
ART. 11 -	DOTAZIONE DEL PERSONALE	8
ART. 12 -	STRUMENTI DI COMUNICAZIONE FRA I CONTRAENTI	8
ART. 13 -	DURATA E RECESSO	8
ART. 14 -	CONTROVERSIE E CONTENZIOSI.....	8
ART. 15 -	GESTIONE DEL CONTENZIOSO	8
ART. 16 -	NORME DI RINVIO.....	9
ART. 17 -	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	9
ART. 18 -	RENDICONTO ED ENTRATA IN VIGORE.....	9
	RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE.....	10
	SOTTOSCRIZIONE	11

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della **Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)** come definita dall'art. 1, lett. i, dell'Allegato I.1 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che la qualifica come "una stazione appaltante o ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenza in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza".

La C.U.C. è stata istituita al fine di fornire servizi ai Comuni soci del Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Cons. a r.l..

Alla C.U.C., possono aderire anche Comuni ed Enti non facenti parte del Consorzio.

La titolarità delle funzioni proprie di ciascun Ente aderente rimane in capo all'Ente stesso, con i correlati poteri di vigilanza, controllo, direttiva, avocazione e revoca, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

Il funzionamento della C.U.C. è regolato dai successivi articoli, che trovano fondamento nell'accordo consortile promosso dal Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Cons. a r.l., in attuazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione (C.d.A.), esecutiva ai sensi di legge.

Art. 2 - Ambito di competenza e funzioni della C.U.C.

- 1) La C.U.C. gestisce, per conto dei singoli Comuni/Enti aderenti, le procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture soggetti alla disciplina del D.lgs. n. 36/2023, e s.m.i., comprese le acquisizioni in economia mediante affidamento diretto che comportino l'indizione di gara informale.
- 2) Gli Enti aderenti possono, nei limiti della propria qualificazione, svolgere autonomamente gare d'appalto in modalità telematica, avvalendosi della piattaforma del Consorzio ed eventualmente con il supporto della C.U.C.
- 3) La C.U.C., tramite il proprio Responsabile, collabora con i R.U.P. designati dagli Enti aderenti ai sensi dell'art. 15 D.lgs. n. 36/2023. Il Responsabile della C.U.C. assegna a sé stesso o a un dipendente del Consorzio la responsabilità dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali, nonché, se del caso, l'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

I mezzi e le attrezzature necessarie al funzionamento della C.U.C. sono messi a disposizione dal Consorzio.

- 4) La C.U.C. può, con oneri a carico del bilancio del Consorzio, avvalersi di figure o organismi esterni altamente qualificati per attività particolarmente complesse.
- 5) La C.U.C., per il tramite del proprio Responsabile, esercita le seguenti funzioni:
 - a) supporto agli Enti aderenti nella corretta individuazione e predisposizione degli atti preliminari;
 - b) redazione e approvazione degli atti di gara (*bando, disciplinare, lettera di invito*);
 - c) gestione delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 17 D.lgs. n. 36/2023, fino all'aggiudicazione;

- d) gestione delle comunicazioni e delle informazioni sugli esiti di gara, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 90 del D.lgs. 36/2023, e verifica dei requisiti dell'aggiudicatario;
- e) nomina della commissione giudicatrice nelle procedure di gara che prevedano quale metodo di aggiudicazione il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità e nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 93 del D.lgs. 36/2023, che sarà presieduta dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza o da eventuale suo delegato.

In tutti gli altri casi, secondo quanto previsto dall'art. 93 comma 7 del D.lgs. 36/2023, la valutazione delle offerte sarà effettuata da un seggio di gara presieduto dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza o da un suo delegato, e da due componenti scelti tra il personale della stazione appaltante o da commissari esterni, secondo criteri di trasparenza e competenza.

- f) supporto tecnico-giuridico per l'eventuale gestione di contenziosi relativi alle procedure di affidamento, assistendo gli Enti aderenti nella predisposizione degli elementi necessari alla loro difesa in giudizio.

Art. 3 - Regole di organizzazione e funzionamento della C.U.C.

- 1) La sede operativa della C.U.C. è ubicata presso il Municipio di Venetico (ME), Via G. Marconi snc, dove si provvede alla ricezione e protocollazione degli atti relativi alle gare.
- 2) I Comuni/Enti aderenti, per il tramite del rispettivo R.U.P., trasmettono alla C.U.C. tutta la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di scelta del contraente ed in particolare:
 - a) atto di approvazione del progetto;
 - b) determina a contrarre (art. 17 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.);
 - c) elaborati progettuali (grafici, computo, elenco prezzi, capitolato, piano di sicurezza, ecc.) e ogni ulteriore documento richiesto secondo la tipologia di gara.

Ricevuta la documentazione, la C.U.C. predispone gli atti di gara, assicurando, compatibilmente con i carichi di lavoro, la conclusione della procedura entro tempi conformi alle esigenze degli Enti aderenti, e comunque nel rispetto dei termini procedurali previsti dall'Allegato I.3 del Codice.

- 3) La C.U.C. consegna all'Ente aderente tutta la documentazione relativa alla gara una volta formulata la proposta di aggiudicazione, effettuata la verifica dei requisiti e adottato il provvedimento di aggiudicazione, ove previsto, affinché l'Ente proceda alla stipula del contratto.
- 4) Alle procedure gestite dalla C.U.C. si applicano le norme vigenti in materia di contratti pubblici, in particolare il D.lgs. 36/2023, il D.P.R. 207/2010 (per le parti ancora in vigore) e la normativa regionale siciliana.

Art. 4 - Responsabile Unico del Progetto. (R.U.P.)

R.U.P. della Stazione Appaltante

Il R.U.P., nominato da ciascuna Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 15 D.lgs. 36/2023, è

TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. Cons. a r.l.

Sede Legale: Via G. Marconi snc – Municipio – 98040 VENETICO (ME) – P. IVA: 02129950834 - SDI: UFQT9H

Tel. 090/994.24.98 – Email: centrale@tirrenoecosviluppo.it – Pec: tirrenoecosviluppo@pec.it

Iscritto alla C.C.I.A.A. R.I. 172227 del 24/05/1999 - Cod. Fisc.: e Part. I.V.A.: 02129950834 - SDI: UFQT9H

referente nella fase di affidamento e collabora con il R.U.P. della Centrale di Committenza.

I compiti specifici del RUP sono quelli di cui all'art. 6 e 8 dell'allegato I.2 del codice appalti; nel caso di procedure demandate alla CUC a titolo esemplificativo, il R.U.P. e possono così riassumersi:

- a) adozione e trasmissione alla CUC della determina a contrarre;
- b) acquisizione del CUP, ove richiesto;
- c) definizione dei criteri premianti, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa;
- d) gestione dei sopralluoghi obbligatori;
- e) risposte a quesiti e chiarimenti dei concorrenti per le parti di competenza;
- f) stipula del contratto con l'aggiudicatario;
- g) presa in carico del C.I.G. della procedura di gara;
- h) pagamento delle competenze dovute alla C.U.C. per lo svolgimento della procedura di gara, rimborso delle spese sostenute dalla stessa per il contributo ANAC, pagamento del compenso spettante ai componenti della commissione giudicatrice, ove nominata.

RUP della Centrale Unica di Committenza

Ai sensi dell'art. 15, co. 9, e dell'art. 62, co. 13, D.lgs. 36/2023, nonché dell'art. 9, co. 5 dell'Allegato I.2, le centrali qualificate che svolgono attività ausiliarie nominano un proprio R.U.P., che opera in raccordo con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento.

Il RUP per ogni singola procedura di affidamento è individuato con determina del Responsabile della Centrale di Committenza. Se non espressamente indicato, il RUP coincide con il Responsabile della C.U.C.

I compiti specifici del RUP per la fase di affidamento sono quelli di cui all'art. 7 dell'allegato I.2 del codice appalti, a titolo esemplificativo, il R.U.P. della CUC:

- a) effettua la verifica della documentazione amministrativa, esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
- b) svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, può avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, o di una commissione appositamente nominata;
- c) svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell'articolo 93 del codice;
- d) dispone le esclusioni dalle gare;
- e) in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;
- f) quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche;

- g) effettua le comunicazioni ai candidati e agli offerenti ex art. 90 D.lgs. 36/2023;
- h) adotta, nei casi di competenza della C.U.C., la determina di aggiudicazione.

Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Art. 5 - Commissari di gara esterni alla CUC

La Centrale Unica di Committenza, nell'ambito delle procedure di affidamento espletate per conto dei Comuni ed Enti aderenti, provvede alla costituzione delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 93 del D.lgs. 36/2023, ai fini della valutazione delle offerte e dell'individuazione dell'offerta migliore.

In via generale, le commissioni sono composte da personale interno alla CUC; tuttavia, in presenza di specifiche esigenze tecnico-professionali, si procede all'individuazione di componenti esterni.

Rilevato che:

- a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha disposto la cessazione del servizio relativo al costituendo Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, già previsto dall'articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50;
- la Regione Siciliana ha recepito il nuovo Codice dei contratti pubblici senza apportare modifiche al disposto dell'art. 93 del medesimo decreto legislativo;
- le Sezioni territoriali UREGA della Regione Siciliana non procedono più al sorteggio dei commissari di gara;
- il comma 3 dell'art. 93 del D.lgs. 36/2023 stabilisce che, qualora l'amministrazione non disponga di adeguate professionalità interne, i componenti della commissione possono essere individuati anche tra funzionari di altre pubbliche amministrazioni, purché in possesso del necessario inquadramento giuridico e delle competenze professionali richieste.

Considerata la conseguente necessità, in determinate procedure, di selezionare commissari esterni alla CUC, dotati dei requisiti professionali coerenti con la natura e l'oggetto dell'affidamento, la CUC provvederà a richiedere ai Comuni ed Enti soci l'adozione dei provvedimenti autorizzatori, necessari a consentire ai dipendenti individuati di partecipare, quali esperti tecnici, ai lavori delle commissioni giudicatrici, da svolgersi in orario non coincidente con quello ordinario di servizio, in armonia con quanto disposto dall'art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165.

Il compenso spettante ai commissari esterni, erogato dall'Ente per conto del quale è svolta la procedura di gara, sarà determinato secondo i criteri di cui all'art. 13, comma 7, del Decreto Presidente Regione Sicilia 31 dicembre 2012, n. 13 (*Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. 12 luglio 2011, n. 12*), in quanto attività funzionalmente equiparabile a quella precedentemente espletata dai commissari UREGA.

Resta in capo al dipendente autorizzato l'obbligo di rigorosa osservanza delle disposizioni

di cui all'art. 53 del D.lgs. 165/2001, ivi comprese la preventiva richiesta di autorizzazione, l'astensione da attività incompatibili, l'assolvimento degli obblighi informativi relativi agli incarichi conferiti e il rispetto delle prescrizioni contenute nel contratto collettivo applicato e nel codice di comportamento.

Art. 6 - Incentivi per funzioni tecniche.

L'art. 45 comma 8, del codice appalti stabilisce che *«Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse al personale di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte».*

I RUP delle varie procedure, in fase di liquidazione degli incentivi, dovranno destinare al personale tecnico-amministrativo della CUC la quota spettante secondo le percentuali previste dai regolamenti dei diversi Enti.

Art. 7 - Albo dei Fornitori telematico.

La Centrale Unica di Committenza (CUC) gestisce un Albo Fornitori telematico, articolato in diverse sezioni, al quale gli operatori economici possono richiedere l'iscrizione in qualsiasi momento, trattandosi di un sistema aperto e costantemente aggiornato.

Il processo di qualificazione dei fornitori, delle imprese e dei professionisti, curato dalla CUC, garantisce l'inserimento di ciascun soggetto nella sezione appropriata dell'Albo, al fine di assicurare una corretta individuazione degli operatori economici in relazione ai settori di competenza.

L'iscrizione all'Albo avviene su istanza dell'operatore economico interessato, previa verifica della completezza e della correttezza della documentazione presentata. La CUC si riserva, in ogni momento, la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente.

L'istruttoria è curata dalla CUC, che comunicherà l'esito della stessa all'operatore economico tramite la piattaforma telematica.

Nel caso in cui l'istanza non possa essere accolta, la CUC provvederà a comunicare, sempre attraverso la piattaforma, le motivazioni del mancato accoglimento.

A seguito della presentazione della documentazione integrativa corretta, l'operatore sarà abilitato e l'iscrizione all'Albo diventerà efficace.

I Comuni e gli Enti aderenti alla CUC, per le gare da loro espletate, possono avvalersi dell'Albo Fornitori condiviso, disponibile sulla piattaforma telematica, per l'individuazione e la selezione degli operatori in possesso della qualificazione richiesta dalla specifica procedura di affidamento.

L'iscrizione all'Albo Fornitori non costituisce in alcun modo diritto automatico a essere invitati alle procedure di affidamento promosse dalla CUC o dai singoli Enti aderenti, che procederanno alla selezione degli operatori nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dal Codice dei Contratti Pubblici e dalla normativa vigente.

Nella selezione degli operatori da invitare alle procedure di affidamento, la CUC applica il principio di rotazione degli inviti, al fine di garantire la massima trasparenza e di assicurare la partecipazione di fornitori in possesso della necessaria qualificazione.

In casi particolari, e comunque quando ciò sia necessario per assicurare una più adeguata selezione degli operatori economici, la CUC si riserva la facoltà di invitare anche operatori non ancora iscritti all'Albo, individuati, come consentito dal Codice, tramite apposite indagini di mercato.

Art. 8 - Funzioni ed oneri di competenza dei Comuni aderenti.

- 1)** Nell'ambito dei procedimenti di competenza della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), i Comuni e gli Enti aderenti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, esercitano le seguenti funzioni e assumono i relativi oneri:
 - a)** Nomina del R.U.P. ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023;
 - b)** Individuazione dei lavori, dei servizi e delle forniture da affidare;
 - c)** Adozione della determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
 - d)** Redazione e approvazione dei progetti, dei capitolati e di ogni altro documento connesso e relativo alla procedura di affidamento;
 - e)** Stipula del contratto con l'operatore economico aggiudicatario;
 - f)** Gestione degli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori, servizi e forniture, nonché dei relativi pagamenti, sulla base dei giustificativi di spesa;
 - g)** Monitoraggio dell'esecuzione del contratto, con particolare riferimento alla redazione di eventuali varianti in corso d'opera, al rispetto dei tempi di esecuzione, nonché all'esame di eventuali richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici;
 - h)** Assunzione degli oneri derivanti da eventuali contenziosi instaurati;
 - i)** Copertura degli oneri economici connessi alla nomina degli esperti componenti la Commissione giudicatrice, nei casi di procedure di gara aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Tali oneri dovranno essere inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei provvedimenti di approvazione emanati dal Comune o Ente aderente.
- 2)** I Comuni e gli Enti aderenti possono delegare alla C.U.C. l'attività di verifica dei progetti, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 36/2023, con oneri a proprio carico, fermo restando che la validazione di cui all'art. 42, comma 4, rimane di competenza del R.U.P.

Art. 9 - Oneri Finanziari per l'adesione alla C.U.C.

L'adesione alla Centrale Unica di Committenza comporta per gli Enti che aderiscono, il versamento alla C.U.C. di una quota di adesione annua, comprensiva di oneri, rapportata al numero degli abitanti, risultanti dall'ultimo censimento ISTAT, secondo i parametri contenuti nella tabella che segue:

N. ABITANTI ENTE	QUOTA
DA 0 A 10.000	€ 0,20 ad abitante con un minimo di € 500,00
DA 10.001 A 20.000	€ 2.000,00 fisso + € 0,10 ad abitante per la quota eccedente 10.000
DA 20.001 A 30.000	€ 3.000,00 fisso + € 0,08 ad abitante per la quota eccedente 20.000
DA 30.001 A 50.000	€ 3.800,00 fisso + € 0,06 ad abitante per la quota eccedente 30.000
OLTRE 50.000	€ 5.000,00 fisso + € 0,02 ad abitante per la quota eccedente 50.000

Gli Enti diversi dai Comuni sono tenuti al versamento di una quota annuale, pari ad € 750,00 comprensivo di oneri.

Il pagamento delle quote annuali di cui sopra deve essere effettuato entro 60 gg dalla sottoscrizione della convenzione per il primo anno, mentre per gli anni successivi entro il 28 Febbraio.

Le superiori quote annuali di adesione possono variare a seguito di deliberazione adottata dai competenti organi statuari della "Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Consortile a r.l." da comunicarsi alla controparte, tramite PEC o lettera raccomandata A/R. Tale comunicazione ha efficacia tra le parti decorsi trenta giorni dal ricevimento senza che sia stata fatta alcuna opposizione. In quest'ultima ipotesi, la parte opponente ha diritto di recedere dalla Convenzione stipulata con la C.U.C. con effetto immediato, senza bisogno di preavviso e/o penali.

Art. 10 - Oneri Finanziari per le singole procedure di affidamento.

Per ogni procedura di gara la stazione appaltante, si obbliga a versare alla Centrale Unica di Committenza "Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Cons. a r.l.", prima della stipula del contratto, per l'espletamento dei servizi di committenza che vengono erogati, un importo, calcolato sul valore complessivo dell'appalto posto a base di gara, secondo quanto previsto dalla tabella che segue:

IMPORTO POSTO A BASE DI GARA IN €	QUOTA
DA 0,000 A 1.000.000,00	1,00 % con un minimo di € 100,00 oltre I.V.A.
DA 1.000.000,00 A 2.000.000,00	€ 10.000,00 più 0,80% della quota eccedente € 1.000.000,00 oltre I.V.A.
OLTRE € 2.000.000,00	€ 18.000,00 più 0,50% della quota eccedente € 2.000.000,00 oltre I.V.A. con il limite massimo di € 45.000,00 oltre I.V.A.

Gli importi indicati nella superiore tabella possono variare a seguito di deliberazione adottata dai competenti organi statuari della "Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Consortile a r.l."

La stazione appaltante dovrà prevedere nella determina a contrarre redatta per l'avvio di ogni procedura di gara, apposito impegno spesa a favore della Centrale Unica di

Committenza “*Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Cons. a r.l.*”, parametrato all’importo posto a base di gara per come indicato nella tabella di cui sopra.

In caso di richiesta da parte di Enti e/o soggetti destinatari di finanziamenti pubblici, la CUC, nella persona del Responsabile della Centrale, di concerto col Presidente del C.d.A del Consorzio, procederà alla valutazione della richiesta pervenuta determinando, qualora ritenuta ammissibile, l’espletamento di una singola procedura di gara “Spot”, anche senza l’adesione triennale, sulla base di apposita convenzione, alle medesime condizioni procedurali di cui al presente regolamento mentre, per la parte economica riguardante gli oneri finanziari a carico della stazione appaltante, di cui al presente articolo, questi sono aumentati del 50 % (cinquanta%) oltre I.V.A., rimanendo invariato il limite massimo.

Art. 11 - Dotazione del personale

Il Consorzio assicura la dotazione delle risorse umane alla C.U.C., regolamentando con atto separato, gli ulteriori aspetti economici connessi al funzionamento della struttura.

Art. 12 - Strumenti di comunicazione fra i contraenti

Le modalità di comunicazione e trasmissione di atti e documenti tra C.U.C. e Comuni/Enti aderenti sono stabilite in via ordinaria come segue:

- a) posta elettronica certificata;
- b) posta elettronica o altro strumento informatico-elettronico.

Art. 13 - Durata e Recesso

La convenzione è stipulata per la durata di anni 3 (tre), e si rinnoverà per lo stesso periodo a meno di una espressa comunicazione di recesso da inviarsi, con PEC o Raccomandata A/R, almeno sei mesi prima del termine di scadenza. In caso di recesso prima della scadenza, ed anche nelle ipotesi dei successivi rinnovi, la relativa comunicazione deve essere inviata alla controparte almeno sei mesi prima, con effetto dal primo gennaio dell’anno successivo. In tale ipotesi, la parte che recede, dovrà riconoscere alla controparte i canoni annuali previsti per il triennio cui la convenzione si riferisce, anche in caso di rinnovo.

Il recesso non è possibile in presenza di procedure di affidamento in corso e sino alla conclusione delle stesse.

Art. 14 - Controversie e contenziosi

Per eventuali controversie tra la CUC e gli Enti aderenti, le parti si impegnano ad esperire, ove previsto dalla Legge, un tentativo di conciliazione, con finalità deflattive del contenzioso.

Ove il tentativo non riuscisse, le controversie saranno devolute all’autorità giurisdizionale ordinariamente competente, tanto per materia, e/o valore, quanto per territorio.

Art. 15 - Gestione del contenzioso

Qualora, nello svolgimento delle procedure di affidamento gestite dalla CUC, dovessero

insorgere contenziosi, la CUC assicura la propria collaborazione nei confronti dei Comuni/Enti aderenti, mediante la trasmissione degli atti relativi alla procedura di gara e la contestuale fornitura di chiarimenti ed elementi tecnico-giuridici utili alla valutazione dell'opportunità di costituirsi in giudizio.

Spetta ai singoli Comuni/Enti adottare le determinazioni in ordine alla costituzione in giudizio, nel rispetto della propria autonomia organizzativa e decisionale, con la possibilità, ove ritenuto opportuno, di agire in forma congiunta.

Resta ferma la facoltà di ciascuna amministrazione di procedere anche in modo autonomo e indipendente.

Art. 16 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del D.lgs. 36/2023, nonché alle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di ordinamento degli Enti Locali.

Art. 17 - Disposizioni finali e transitorie

- 1)** La durata della C.U.C., secondo la disciplina prevista dal presente regolamento, è pari alla durata del Consorzio.
- 2)** Il Consorzio si impegna a finanziare, con fondi propri, l'attività della C.U.C., mettendo anche a disposizione, per l'assolvimento delle relative incombenze, la propria dotazione di risorse umane.

Art. 18 - Rendiconto ed Entrata in vigore

La C.U.C. redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario che confluisce nel bilancio della Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Cons. a r.l., lo stesso viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci nel rispetto dei termini di Legge. Per quel che concerne i rapporti intercorrenti tra i soci e la C.U.C., si rimanda ad apposito e separato atto. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al relativo atto di approvazione o nella diversa data fissata dall'organo deliberante.

RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE

RIPARTIZIONE DELLE FASI PROCEDIMENTALI TRA
STAZIONE APPALTANTE e CENTRALE UNICA COMMITTENZA

N.	PROCEDIMENTO	COMPETENZA	
		Comune Ente (SA)	CUC
1	Programmazione di lavori, servizi e forniture (Rif.: artt. 37-41 D.lgs. 36/2023)	✓	
2	Progettazione interna/esterna e conferimento incarichi (Rif.: artt. 41-44 D.lgs. 36/2023)	✓	
3	Validazione del progetto esecutivo (Rif.: art. 42 D.lgs. 36/2023)	✓	
4	Approvazione del progetto esecutivo (Rif.: artt. 38-42 D.lgs. 36/2023)	✓	
5	Determinazione a contrarre e trasmissione alla CUC (Rif.: art. 17, comma1 D.lgs. 36/2023)	✓	
6	Trasmissione atti alla CUC (progetto, approvazioni, criteri OEPV, CUP, dati CIG) (Rif.: art. 41 e 108 D.lgs. 36/2023)	✓	
7	Generazione CIG e predisposizione documenti di gara (Rif.: art. 83 D.lgs. 36/2023)		✓
8	Pubblicità legale tramite piattaforma digitale interoperabile con BDNCP (Rif.: artt. 84-85 D.lgs. 36/2023)		✓
9	Ulteriori adempimenti residuali della SA (pubblicazione su sito istituzionale, profilo committente) (Rif.: art. 85 D.lgs. 36/2023)	✓	
10	Espletamento operazioni di gara e gestione accesso atti (Rif.: artt. 17-35-36 D.lgs. 36/2023)		✓
11	Verifica requisiti e aggiudicazione (Rif.: artt. 99-108 D.lgs. 36/2023)		✓
12	Trasmissione atti finali alla SA (verbali, verifica requisiti, determina aggiudicazione) (Rif.: art. 108-111 D.lgs. 36/2023)		✓
13	Pubblicazione esito gara e comunicazioni (Rif.: art. 90 D.lgs. 36/2023)		✓
14	Predisposizione e stipula del contratto (Rif.: art. 18 D.lgs. 36/2023)	✓	

TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. Cons. a r.l.

Sede Legale: Via G. Marconi snc – Municipio – 98040 VENETICO (ME) – P. IVA: 02129950834 - SDI: UFQT9H

Tel. 090/994.24.98 – Email: centrale@tirrenoecosviluppo.it – Pec: tirrenoecosviluppo@pec.it

Iscritto alla C.C.I.A.A. R.I. 172227 del 24/05/1999 - Cod. Fisc.: e Part. I.V.A: 02129950834 - SDI: UFQT9H

Sottoscrizione

Il sottoscritto _____, nella qualità di legale rappresentante dell'Ente _____ dichiara di aver preso visione e di accettare quanto statuito dal presente regolamento composto da 18 (diciotto) articoli ed 1 (uno) allegato trascritti in 11 (dieci) pagine.

Comune di _____

Il Sindaco

(_____)

Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000

Il Presidente

(_____)
